Proposte per il rinnovo del CPL operai agricoli della provincia di Siracusa

Per il quadriennio 2016/2019

Art.1- Il presente contratto provinciale di lavoro (CPL) integra il contratto nazionale in modo da costituire un tutt'uno normativo, con riferimento anche agli artt. 2 e 90 dello stesso CCNL del 22 ottobre 2014, e si applica alle imprese considerate agricole, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, operanti nella provincia di Siracusa.

Art. 2 – (Decorrenza) modificare solo decorrenza (01/01/2016 – 31/12/2019)

Art. 4 – (Assunzione) aggiungere alla fine dell'art. la seguente tipologia di assunzione:

"Nelle aziende agricole che esercitano attività agrituristica, e limitatamente a questa attività, è possibile sottoscrivere, con i lavoratori che si dichiarano disponibili, un contratto di lavoro intermittente o a chiamata ovvero "job on call", secondo quanto previsto dal d.lgs. 15.6.2015, n. 81

Può essere considerato di natura intermittente un rapporto di lavoro che presenta esigui intervalli temporali tra una prestazione, anche di rilevante durata, e l'altra.

Il d.lgs. 15.6.2015, n. 81 riserva alla contrattazione collettiva nazionale o territoriale l'individuazione da parte di periodi predeterminati deve necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato all'interno del contenitore/anno.

La presente contrattazione individua tali seguenti periodi:

- Per un massimo di 20 Weekend (venerdì, sabato e domenica)
- Giorni festivi e prefestivi
- Periodo estivo (giugno settembre)

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica ogni chiamata del lavoratore, secondo le modalità definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla successiva circolare 27 giugno 2013 n.27.La comunicazione può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione purché essa sia antecedentemente all'effettivo impiego del lavoratore.

Il contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, può essere concluso in ogni caso solamente con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno (fino a 24 anni e 364 giorni - Min. lav., circ. 18.7.2012, n. 18) di età (art. 34, co. 2, D.Lgs 10.9.2003, n. n. 276, come modificato dalla L. 28.6.2012, n. 92 - Riforma Fornero).

1

il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari.

Comunque il rapporto di lavoro a termine agricolo OTD consente già, non prevedendo la continuità di prestazione nell'arco temporale di vigenza del rapporto, di ottenere lo stesso genere di flessibilità senza necessità di dover oltretutto comunicare preventivamente e di volta in volta al INL le prestazioni lavorative.

Per le aziende che svolgono attività agrituristica e di vendita diretta è possibile , ai sensi del comma 5 dell'art.17 del CCNL (tempo parziale) derogare ai limiti minimi previsti per l'assunzione di personale con mansioni proprie di dette attività, nelle seguenti misure :

1.	Per le prestazioni settimanali	12 ore
2.	Per le prestazioni mensili	52 ore
3.	Per prestazioni annuali	312 ore

Art. 5 — Correggere il titolo: Fasi e comparti produttivi - dopo il secondo periodo, (...ad una giornata.) aggiungere: "A titolo esemplificativo si individuano le seguenti fasi lavorative per i diversi comparti produttivi: e integrare con le lavorazioni all'interno dei magazzini.

Art. 6 – Riassunzione

Il diritto alla riassunzione è attualmente disciplinato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015 che ha sostituito l'art.5 del DLgs. N. 368/2001.

Tale disciplina, ai sensi del successivo art.29, comma 1, lett.b, del Decreto Lgs. n.81, non si applica ai " rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato".

Le parti, in virtù di quanto disciplinato dall'art. 20 del CCNL ed in virtù della delega di cui agli artt. 90 e 91 del CCNL, convengono che il diritto alla riassunzione possa essere esercitato alle seguenti condizioni:

L'operaio che ha raggiunto un'anzianità lavorativa presso la stessa azienda non inferiore
a 300 giornate lavorative, anche se in forma discontinua, potrà richiedere entro 30 giorni
dalla fine del rapporto di volersi avvalere del diritto di precedenza con un'istanza scritta
indirizzata al proprio datore di lavoro e all'EBAT per conoscenza;

- 2. La eventuale riassunzione potrà avvenire per le stesse fasi lavorative e comunque in rapporto al numero di giornate effettuate nell'anno precedente;
- 3. Nella riassunzione si terrà conto delle seguenti priorità:
 - Professionalità
 - Anzianità di servizio
 - Carico familiare.

L'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT) predisporrà l'apposito modello per l'esercizio del diritto alla riassunzione e ne curerà la divulgazione.

Art. 12 – (Orario di lavoro) – dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente comma: " *Qualora, in seguito ad avversità atmosferiche che possono verificarsi durante la settimana, le ore non lavorate possono essere recuperate nei giorni successivi fino ad un massimo di tre ore oltre l'orario ordinario di 6 ore e 30 minuti senza che le stesse siano considerate straordinarie.*

Questa norma vale sia per i lavori in campagna che per quelli svolti nei magazzini di lavorazione per la conseguente diminuzione dei prodotti agricoli.

Art. 22 – modificare il riferimento al protocollo di intesa nazionale che diventa " all.13 al CCNL vigente "Eliminare la fine dell'ultimo periodo e fermarsi a :" e la sicurezza della salute". Sono inutili, infatti, i riferimenti al ccnl e al cpl

Art. 26 – Classificazione, mansioni, profili e livelli

Area 1^ ottavo livello : togliere capo cuoco e capo macellaio (figure più adatte al settore della ristorazione) – Aggiungere la figura di " operaio di fiducia con mansioni di coordinamento delle attività inerenti l'agriturismo"

Area 1[^] settimo livello e Area 2[^] sesto livello

Togliere la figura del "Macellaio" <u>e inserirla nel sesto livello della seconda Area;</u>



- Togliere anche la figura di CUOCO (più idonea al settore della ristorazione) e sostituirla con quella di "ADDETTI ALLA CUCINA" inserendola nel sesto livello della seconda Area togliendo Aiuto cuoco:
- Sempre nella seconda area al sesto livello aggiungere alla lettera A) anche "gli addetti all'accoglienza degli ospiti nelle aziende agrituristiche";
- Alla lettera C) precisare che trattasi di "Innestatori di alberi da frutta"

Quarto livello 3^ Area

- Aggiungere alla lettera I) del quarto livello (operai esterni polivalenti) : sono considerati "polivalenti" anche gli operai agricoli, alle dipendenze di aziende che svolgono attività agrituristica, i quali possono essere impiegati nelle diverse mansioni ad eccezione di quelle previste nella prima area;
- Aggiungere sempre al quarto livello : operai agricoli, alle dipendenze di aziende che svolgono anche attività agrituristica , addetti alla piscina con compiti di pulizia, di sorveglianza e di sicurezza " gli stessi potranno svolgere altre mansioni agricole assumendo la qualifica di operai polivalenti.
- Inserire fra gli operai polivalenti, sia nel quarto come anche nel terzo livello, per le aziende diretto-coltivatrici, gli operai agricoli addetti alle vendite dirette, sia in azienda che fuori e nei mercati del contadino.

Terzo livello, 3^ Area:

(Aggiungere) **Nei vivai** : irroratori antiparassitari, operai vivaistici addetti all'irrigazione, conduttori mezzi meccanici.

Secondo livello 3[^] Area

- Aggiungere alla lettera E): "ed innestatori addetti all'innesto di piantine ortive nei vivai"
- Inserire nella lettera F) (per le attività agrituristiche) : addetti alle colazioni, ai servizi a tavola, alla pulizia e al riordino delle camere; inservienti .
- Aggiungere la lettera L): addetti alla semina e/o trapianto di piantine;
- Aggiungere la lettera M): Addetti al taglio delle erbe in pieno campo (per distinguerli dagli addetti alla scerbatura posti al terzo livello e che riguarda operazioni in colture orticole)

 Aggiungere la lettera N) : lavori di manovalanza in genere e di operazioni di movimentazione varie.

1º livello – 3^ area: aggiungere, dopo 12 mesi, " di effettivo lavoro"

Rivedere il testo dell'art. 29 in quanto l'EBAT e la cassa extra legem sono stati costituiti.

Il testo potrebbe essere il seguente:

"In applicazione dell'Art.8 del vigente CCNL, le parti hanno costituito la Cassa extra-legem denominata CIMI e l'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Siracusa al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia, infortuni sul lavoro e maternità per gli scopi di cui al secondo comma del citato art.8 del CCNL e quant'altro le parti, in conformità alle esigenze aziendali e dei lavoratori, delibereranno in seno al Comitato di Gestione della suddetta Cassa.

Al finanziamento dell'EBAT nel suo complesso provvederanno le aziende con l'1% della retribuzione imponibile ai fini contributivi (escluso TFR e rimborsi chilometrici) e i lavoratori con lo 0,50% per ogni giornata retribuita, accertata ai fini contributivi.

Il contributo verrà ripartito nella misura dello 0,90% a favore della Cassa extra-legem e nella misura dello 0,60% per il CAC provinciale.

Dopo l'art.36 riportare la NOTA A VERBALE **nel testo seguente:**

"Ferma restando la classificazione prevista dall'art.26 del presente contratto, considerato che quanto convenuto in precedenza in merito a tale circostanza ha efficacemente contribuito a sostenere l'occupazione con il mantenimento ed anche l'aumento dei livelli raggiunti, lo sviluppo economico e produttivo delle coltivazioni orticole in serra, le parti convengono di mantenere ancora per l'intero arco di valenza di questo cpl (2016-2019), il trattamento economico previsto per il secondo livello alla manodopera aggiuntiva che, già occupata nelle operazioni di spollonatura, scacchiatura e cimatura, eseguirà anche le operazioni di raccolta."

Mep 5

Ha

APPENDICE AL CPL OPERAI AGRICOLI SIRACUSA 2016/2019

Considerato il superamento della monocoltura nei territori di Lentini, Carlentini e Francofonte, si concorda di adottare il disposto di cui al Protocollo d'intesa come di seguito riportato e novellato nella parte in cui prevedeva un'eccezione per le suddette zone.

PROTOCOLLO D'INTESA

Le parti, firmatarie del presente Contratto Provinciale di Lavoro degli operai agricoli, valevole per la provincia di Siracusa con decorrenza 01/01/2016 – 31/12/2019, con riferimento alla premessa di cui sopra,

VISTO

Il D.lgs.30 aprile 1998,n.173,pubblicato sulla G.U. n.129 del 5 giugno 1998 che all'art.4 integra il disposto dell'art. 6 della legge 31 marzo 1979,n.92,estendendo,ai fini previdenziali ed assistenziali, le norme del settore agricolo agli operai assunti a tempo determinato o indeterminato dipendenti da:

 Imprese non agricole, singole o associate, se addette ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imbaliaggio di prodotti ortofrutticoli, purchè connesse a quelle di raccolta;

CONCORDANO

Di estendere alle imprese sopra elencate, associate alle Organizzazioni Professionali dei datori di lavoro agricolo, tutte le norme del Contratto Provinciale di lavoro degli operai agricoli in vigore nella provincia di Siracusa e di conseguenza la normativa del vigente C.C.N.L. Operai Agricoli compreso il trattamento economico ivi previsto.

Ove, nelle aziende interessate, ci fossero operai a tempo indeterminato o salariati fissi, per il trattamento economico, eventualmente superiore a quello stabilito nel presente contratto, si applicherà l'istituto dell'assorbimento.

Incrementi salariali

In considerazione delle ragioni poste dalla parte datoriale in ordine alle oggettive difficoltà delle aziende di affrontare ulteriori oneri retributivi, visto l'andamento economico negativo sul piano dell'incremento dei prezzi e viceversa dell'aumento dei costi di produzione e visto anche l'attuale livello salariale raggiunto dalla contrattazione collettiva provinciale, LE PARTI, valutato anche il ritardo a cui si è giunti nella sottoscrizione del presente CPL, concordano di riconoscere un aumento salariale del 2 per cento, come da tabelle allegate, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Dall'aumento resta escluso il primo livello destinato alla formazione degli operai che per la prima volta vengono impiegati in agricoltura in mansioni proprie della terza area.





TABELLA OTD con aumento dell'2% con esclusione del 1° livello

ОТО	LIV.	PAGA BASA ORARIA	3° ELEM. 30,44%	IMP.PREV.LORDO	RIT.PREV.8,84 +CAC NAZ.0,20% +EBAT 0,50%= 9,54%	RETR.NETTA	TFR 8,63% SU COL.1	RETR.NETTA
1^ area								
GIORNALIERA	8°	€ 60,79	€ 18,50	€ 79,29	€ 7,56	€ 71,73	€ 5,25	€ 76,98
ORARIA		€ 9,35	€ 2,85	€ 12,20	€ 1,16	€ 11,04	€ 0,81	€ 11,85
GIORNALIERA	7°	€ 58,67	€ 17,86	€ 76,53	€ 7,30	€ 69,23	€ 5,06	€ 74,29
ORARIA		€ 9,03	€ 2 <u>,</u> 75	€ 11,78	€ 1,12	€ 10,66	€ 0,78	€ 11 <u>,</u> 44
2^ area								
GIORNALIERA	6°	€ 56,75	€ 17,27	€ 74,02	€ 7,06	€ 66,96	€ 4,90	€ 71,86
ORARIA		€ 8,73	€ 2,66	€ 11,39	€ 1,09	€ 10,30	€ 0,75	€ 11,05
GIORNALIERA	5°	€ 54,69	€ 16,65	€ 71,34	€ 6,81	€ 64,53	€ 4,72	€ 69,25
ORARIA		€ 8,41	€ 2,56	€ 10,97	€ 1,05	€ 9,92	€ 0,73	€ 10,65
3^ area								
GIORNALIERA	4°	€ 43,15	€ 13,13	€ 56,28	€ 5,37	€ 50,91	€ 3,72	€ 54,63
ORARIA		€ 6,64	€ 2,02	€ 8,66	€ 0,83	€ 7,83	€ 0,57	€ 8,40
GIORNALIERA	3°	€ 40,57	€ 12,35	€ 52,92	€ 5,05	€ 47,87	€ 3,50	€ 51,37
ORARIA		€ 6,24	€ 1,90	€ 8,14	€ 0,78	€ 7,36	€ 0,54	€ 7,90
GIORNALIERA	2°	€ 38,05	€ 11,58	€ 49,63	€ 4,73	€ 44,90	€ 3,28	€ 48,18
ORARIA		€ 5,85	€ 1,78	€ 7,63	€ 0,73	€ 6,90	€ 0,50	€ 7,40
GIORNALIERA	1°	€ 33,34	€ 10,15	€ 43,49	€ 4,15	€ 39,34	€ 2,88	€ 42,22
ORARIA		€ 5,13	€ 1,56	€ 6,69	€ 0,64	€ 6,05	€ 0,44	€ 6,49

TABELLA OTI con aumento dell'2% con esclusione del 1° livello

4.0	LIV.	PAGA BASE ORARIA	
1^ area	8"	€ 1.580,54	
	7°	€ 1.525,42	
2^ area	6°	€ 1.475,50	
	5°	€ 1.421,94	
3^ area	4"	€ 1.121,90	
	3°	€ 1.054,82	
10	2°	€ 989,30	
	1°	€ 866,84 AND ASIGNATION ASUGANIE	

